



COMUNE DI PAGANI

AZIENDA SPECIALE SAM
SEDE LEGALE C/O CASA COMUNALE P.ZZA D'AREZZO,33
84016 PAGANI (SA)



SEDE OPERATIVA
Via Carmine 84016 PAGANI (SA)
P.IVA 05716730659

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI FISCALI E PAGHE;

IL COMMISSARIO DELEGATO P.T. DELLA SAM

RICHIAMATI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali "Tuel" di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii., in particolare:
 - l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 - l'art. 153 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa; gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" con efficacia dal 1° luglio 2023;
 - il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23 gennaio 1997 e ss.mm.ii.;
 - il vigente Statuto dell'azienda speciale Sam;
 - la nomina a Commissario Delegato P.T. della Sam del comandante della Polizia locale Ten. Col. Lucio D'Apolito, Decreto commissariale n. 2 del 05/06/2026, per l'esercizio delle funzioni ivi previste;
 - la nomina a Commissario Delegato P.T. della Sam, Decreto commissariale n. 6 del 09/07/2026;
- DICHIARATO** che il sottoscritto, firmatario del presente atto, non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, con il destinatario finale dello stesso a norma:
- dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
 - dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici";
 - dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 "codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

CONSIDERATO che:

- Il servizio di gestione paghe ed adempimenti fiscali, consulenza contabile e lavoro, viene svolto dallo dott. Pasquale Coppola, Studio Associato Dott. Pagliuca;
- l'incarico ha avuto inizio nell'anno 2020, affidamento prot. 2035/P del 06/07/2020, per l'importo di € 14.400,00 oltre iva e cap;
- tale affidamento risulta scaduto, tuttavia è continuato un rapporto contrattuale di fatto;
- dalla data di nomina di commissario p.t. 05/06/2026, il dott. Coppola ha svolto numerosi adempimenti in merito alla gestione contabile del personale ed alla gestione finanziaria dell'azienda Sam, venendo contattato anche più volte al giorno, e sempre disponibile;
- l'attività del dott. Coppola è stata di incondizionata e pronta disponibilità nello svolgimento delle prestazioni affidate nell'interesse dell'azienda Sam;
- l'attività del dott. Coppola ha riguardato anche la predisposizione degli atti propedeutici al bilancio 2024, bozza bilancio 2025 e bozza 05/2026, nonché consulenza per istanza civis cartelle di pagamento Agenzia entrate;
- per ragioni di urgenza e continuità (vedi quanto si dirà di seguito), sono stati richiesti i servizi di consulenza contabile e lavoro al citato professionista;

DATO atto che:

- in data 21/07/2026 è stata presentata la fattura n. nr. FPR 84/26 del 21/07/2026, residuo anno 2025, consulenza contabile e lavoro;

DATO ATTO che:

- il valore dell'appalto rientra nei limiti previsti per l'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici, come previsto dall'art. 50 del D. lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici";
- le categorie merceologiche interessate dal presente affidamento non sono ricomprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip Spa o di altri soggetti aggregatori di cui al DPCM 11 luglio 2018, ne' sono presenti convenzioni attive da parte di Consip Spa o dal soggetto aggregatore per la Regione da

- utilizzare come parametro prezzo-qualità ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999;
- il valore stimato dell'appalto è inferiore alla soglia prevista dal comma 450, art. 1 della Legge 296/2006 che prevede il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure relative ad acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria e superiore a € 5.000,00 (soglia innalzata con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "legge di Bilancio 2019");
- si procede pertanto al di fuori delle piattaforme telematiche di acquisizione e il contratto potrà dirsi perfezionato mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio;

Dato atto che l'azienda speciale si presenta destrutturata e disorganizzata, essendo anche carente di personale formato per gli approvvigionamenti ai sensi del codice dei contratti;

Accertato che manca un fornitore contrattualizzato con la Sam, e che un minimo di efficienza organizzativa avrebbe voluto l'individuazione e la contrattualizzazione di uno o massimo due operatori, già all'atto dell'inizio del rapporto contrattuale, 01/01/2025, mediante una procedura aperta di pari durata ai contratti nativi o di durata proporzionata alle esigenze, in modalità accordo quadro ex art. 59 del DLgs 36/2023, che avrebbe consentito da un lato di fronteggiare le evenienze prevedibili e non prevedibili e dall'altro di rispettare il divieto di frazionamento degli affidamenti, (Atto del Presidente n. 2390 dell'8 ottobre 2025), nel rispetto dei principi generali espressi dagli artt. 14, 38 e ss. e 58 del d.lgs. 36/2023 del divieto di frazionamento artificioso nonché con le previsioni dell'art. 50, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. 36/2023, con la conseguente possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare di concorrenza e par condicio.

È fondamentale comprendere, come sottolineato dal TAR Lazio (sent. n. 8633/2023), che l'operatore che si aggiudica un accordo quadro **non acquisisce il diritto di eseguire il servizio o la fornitura fino alla quantità massima** indicata nella *lex specialis*. L'aggiudicatario diventa semplicemente la controparte contrattuale della stazione appaltante per i singoli contratti esecutivi, che verranno stipulati di volta in volta a seconda delle necessità effettive dell'ente, sempre nel rispetto del limite massimo fissato.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per prestazioni **ripetitive e omogenee**, per le quali la stazione appaltante non è in grado di determinare in anticipo l'esatto ammontare o le tempistiche delle necessità (Consiglio di Stato, n. 5785/2021). Si è rivelato particolarmente vantaggioso, ad esempio, nel settore dei servizi, compresi i servizi legali.

PRECISATO, il Dlgs. 36/2023, all'art. 2 ha introdotto l'innovativo "*principio della fiducia*" quale criterio interpretativo per valutare, nel caso concreto, l'esercizio dell'ampio potere discrezionale riconosciuto alle Stazioni Appaltanti nel compiere la scelta più funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di gara;

DATO atto che: Secondo il **Consiglio di Stato, Sez. V, 27.02.2024 n. 1924**, infatti, il principio del risultato e quello della fiducia sono «avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli **interessi della collettività** nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo».

Come precisato dal **Consiglio di Stato, Sez. VII, 30.04.2024 n. 3946** «il principio della fiducia quale criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, ora positivizzato dal d.lgs. n. 36 del 2023, costituisce il portato di un approccio non certo ignoto al sistema anche in precedenza, secondo **condizioni di reciprocità**, quale fiducia, cioè, sia nelle amministrazioni sia negli operatori privati e, più in generale, nella capacità del complessivo assetto di disciplina ad assicurare la risoluzione dei profili di criticità e complessità che spesso connotano l'individuazione della regola del caso concreto».

Anche ad avviso del **TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738** «il nuovo principio – guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, porta invece a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di **funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile**. Tale fiducia, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa, infatti, che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa» (in senso analogo, di recente **TAR Napoli, 06.05.2024 n. 2959**).

ACQUISITI:

- il DGUE del 22/07/2026;
- la fattura nr. FPR 84/26 del 21/07/2026

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di affidare, ex art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, al commercialista COPPOLA PASQUALE P.IVA: IT05771440657 C.F.: CPPPQL78C11F912O VIA GARIBALDI, 23, 84014 - Nocera Inferiore (SA) – IT Telefono: 3458916611 pasquale.coppola78@libero.it, i servizi paghe e servizi fiscali, consulenza contabile e lavoro prot. 2035/P del 06/07/2020, come innanzi, di cui alla fattura nr. FPR 84/26 del 21/07/2026, residuo anno 2025, per l'importo di € 4578,08 €, inclusi euro 176,08 € per cassa e bollo;
- 2) di approvare la seguente spesa totale di € 4578,08 €, inclusi euro 176,08 € per cassa e bollo;
- 3) di liquidare l'importo di € 4.578,08 di cui alla fattura nr. FPR 84/26 del 21/07/2026, residuo anno 2025, salvo conguaglio;
- 4) il contratto potrà dirsi perfezionato mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio e convenzione;
- 5) di individuare ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e ai sensi ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il commissario Sam, responsabile del procedimento;
- 6) Evidenziare che l'affidamento è subordinato al possesso dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 17 del DLGS n. 36/2023, dichiarati nel DGUE, e si intende revocato in caso di sussistenza di condizioni ostative di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023;
- 7) di comunicare il presente affidamento al professionista pasquale.coppola78@libero.it ;
- 8) di esprimere parere di regolarità tecnica in merito al presente provvedimento in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
- 9) di esprimere parere di regolarità contabile;
 - di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale <https://www.aziendaspecialesampagani.it/>
 - all'albo pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009:
 - nella sezione "amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 "decreto trasparenza" e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 "anticorruzione";
- 10) che avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Salerno nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010.

Il Commissario Delegato P.T. della Sam
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)